

## **GOVERNO DE DPCM/ Il giurista: la Costituzione “parallela” di Conte è illegittima**

*La marginalizzazione del Parlamento, “vittima” dei Dpcm, fa intravedere sempre più distintamente il delinearsi di un circuito decisionale alternativo*

La drammatica congiuntura sanitaria ha portato a più netta evidenza, anzi ha accelerato, il processo di mutazione del nostro ordinamento, contribuendo a sostituire, in alcuni snodi essenziali, la Costituzione scritta del 1948 con una sorta di costituzione informale (in senso proprio: cioè consistente di atti e condotte non previsti dalla Carta). È difficile credere che si tratti di un fenomeno legato alla penosa situazione che perdura ormai da molti mesi. Conviene dunque dedicarvi qualche breve riflessione.

Come ho avuto modo di rilevare proprio su queste pagine, abbiamo già assistito, sul piano dell'organizzazione, alla [moltiplicazione di organi straordinari del plesso governativo](#) (si pensi alla commissione che si voleva istituire per la stesura delle linee guida preliminari ai veri e propri progetti da sottoporre ad approvazione in sede europea; ma ancor prima alla cosiddetta commissione Colao, istituita con Dpcm), segnando un “esodo” dal circuito ordinario della responsabilità politica e giuridica (illuminanti le richieste e le concessioni di clausole di esonero da responsabilità, a beneficio proprio dei componenti di tali organi straordinari).

Non meno allarmanti i “sintomi” per quel che attiene agli atti normativi. Da più di otto mesi la gestione dell'emergenza è affidata all'anodina figura dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri, atti monocratici di creazione legislativa, che, in veste di fonti di innovazione dell'ordinamento, non trovano alcun sicuro fondamento costituzionale, men che meno con effetto legittimante la loro interferenza compressiva con le libertà e i diritti individuali. Né i dubbi in proposito sono fuggiti dalla specifica previsione di tali decreti in una norma di decreto legge, che peraltro rimette al presidente un ampio margine di scelta quanto alla tipologia e al concreto contenuto delle misure da adottare.

La “traslazione” della competenza eccezionale di cui all'articolo 77 della Costituzione dalla sede collegiale del Consiglio dei ministri alla persona del

*premier* rievoca, con le deformazioni proprie di tutte le repliche storiche, poteri individuali di infausta memoria.

E il sospetto di una [deformazione non preterintenzionale](#) è avvalorato dalla considerazione per cui, a più di otto mesi dai primi provvedimenti, non soltanto il Governo avrebbe ben potuto e dovuto servirsi della decretazione d'urgenza (che del resto, come ognuno sa, in Italia ha vissuto floridissime stagioni di uso e di abuso), ma, per taluni profili (compresi eventualmente quelli attinenti agli assetti organizzativi), avrebbe potuto e dovuto seguire le vie della legislazione ordinaria.

A sospetto si aggiunge, allora, sospetto: che il rifiuto di applicare analogicamente l'articolo 78 della Costituzione, in forza del quale le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, non sia stato motivato da scrupoli esegetici...

È certo che la [marginalizzazione del Parlamento](#) (talora malamente ricondotta alla difficoltà di riunirne i componenti a causa della pandemia, come se la Costituzione prescrivesse che possano riunirsi soltanto a Montecitorio e a Palazzo Madama!) fa intravedere ancor più distintamente la spinta a rimpiazzare altri soggetti (non solo nazionali e non sempre facenti parte dell'organizzazione pubblica) nel ruolo di [fiducianti del Gabinetto](#).

Puntualmente in questi giorni nuovi indizi inducono a opinare nel senso appena detto. Domenica scorsa, il presidente del Consiglio ha incontrato (e soprattutto ha dato notizia che avrebbe incontrato) i capi delegazione della maggioranza che lo sostiene presso Palazzo Chigi, al fine di discutere i contenuti del più recente Dpcm.

Ecco delinearsi nettamente un circuito decisionale alternativo: la delibazione dialogica delle misure che l'Esecutivo intende adottare, che, quando, come nel caso, si tratti di norme sostanzialmente di rango primario (anche per la loro incidenza su garanzie costituzionali) avrebbe la sua sede tipica nelle assemblee parlamentari, ove siedono ovviamente anche le minoranze (oggi probabilmente corrispondenti alla maggioranza nel Paese), viene allocata (anche fisicamente!) nel raccordo maggioritario.

Lo scenario che si profila suscita inquietudine, non solo per la piaga del Covid-19, bensì anche per quel che ci si deve attendere allorché dovrà mettersi davvero mano alla progettazione volta all'acquisizione degli stanziamenti del Recovery Fund, secondo una procedura che già riserva al Governo un ruolo egemone.

21.10.2020

[Mario Esposito](#)

<https://www.ilsussidiario.net/news/governo-de-dpcm-il-giurista-la-costituzione-parallela-di-conte-e-illegittima/2083641/>